

DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1959.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLE TRE ISOLE DEL
LAGO
DI ISEO, MONTE ISOLA, SAN PAOLO E LORETO, SITE NELL'AMBITO DEL COMUNE
DI MONTE ISOLA (BRESCIA).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 29 LUGLIO 1957
HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA
PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA,
LE TRE ISOLE DEL LAGO DI ISEO, MONTISOLA, SAN PAOLO E LORETO, SITE
NELL'AMBITO DEL COMUNE DI MONTISOLA (BRESCIA);*

*CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE, ALL'ALBO
DEL COMUNE DI MONTISOLA;*

*RICONOSCIUTO CHE LE ISOLE PREDETTE HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE' OLTRE A FORMARE DEI QUADRI NATURALI DI NON COMUNE BELLEZZA
PANORAMICA, OFFRONO DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI
QUALI SI PUO' GODERE LA MAGNIFICA VISUALE DEL CAPO D'ISEO;*

DECRETA:

*LE TRE ISOLE DEL LAGO DI ISEO, MONTISOLA, SAN PAOLO E LORETO, SITE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI MONTISOLA
(BRESCIA), HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' OLTRE A FORMARE DEI QUADRI NATURALI DI NON COMUNE
BELLEZZA PANORAMICA, OFFRONO DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI QUALI SI PUO' GODERE LA
MAGNIFICA VISUALE DEL LAGO D'ISEO, E SONO QUINDI SOTTOPOSTE A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE
29 GIUGNO 1939, N. 1497.*

*IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940,
N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE
BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA.*

*LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE IL COMUNE DI MONTISOLA PROVVEDA ALL'AFFISSIONE
DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DATA DELLA SUA
PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA
UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.*

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE
STESSA.

ROMA, ADDI' 26 SETTEMBRE 1959.

